823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822, 825] sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.n. 30, 700] (1).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [c.c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.

⁽¹⁾ Vedi il <u>D.L. 5 luglio 1972, n. 288</u>, sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico ed il <u>R.D. 23 maggio 1924, n. 827</u>, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.